

Mozione n. 68

presentata in data 27 aprile 2021

ad iniziativa dei Consiglieri Putzu, Marinangeli, Leonardi, Baiocchi, Bilò, Assenti, Ciccioi, Ausili, Antonini, Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Biondi, Menghi

Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione dei crematori, attuazione della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e della Legge regionale 1 febbraio 2005 n. 3

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che

In questi ultimi anni si è osservato diffusamente in Italia, a fronte di una generalizzata carenza riguardo alla potenzialità degli impianti esistenti, un aumento delle richieste di ricorso alla pratica della cremazione, sia per motivi etici che per questioni economiche e culturali. Contestualmente si denota un'oggettiva difficoltà nell'individuazione dei siti da adibire a nuovi insediamenti crematori, dovuta alla presenza di cimiteri storici in aree urbane ed extraurbane ma anche alla difficoltà di reperimento di nuove aree cimiteriali.

La cremazione si configura così come una soluzione alternativa alla tumulazione e alla inumazione, con probabile incremento nel suo utilizzo.

Gli impianti di cremazione delle salme nei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Stoccolma (181 paesi tra cui gli Stati membri dell'UE) per la riduzione degli inquinanti organici persistenti (POP's) (Persistent organic pollutants), sono considerati fonti non intenzionali di emissione di diossine. I POP's sono composti organici persistenti, per lo più di origine antropica, tossici e difficilmente degradabili. La Convenzione di Stoccolma stabilisce che gli inquinanti organici persistenti danneggiano la salute dell'uomo e l'ambiente. L'Unione Europea ha adottato la convenzione con la Decisione 2006/507/CE del Consiglio, e nel Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2020 è stato approvato un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Stoccolma.

Nella convenzione è fornita una definizione di inquinanti organici persistenti (POP's) e sono fissate le norme che ne regolano la produzione, l'importazione e l'esportazione. Naturalmente andrebbe declinata ed applicata anche per quanto riguarda i piani di coordinamento per i crematori.

Considerato che

L'art. 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130 stabilisce che le regioni debbano elaborare piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione. Il medesimo comma attribuisce ai comuni la gestione dei crematori.

La Legge Regionale delle Marche n. 3, del 1 febbraio 2005, Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”, stabilisce, all’art. 6 che l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto dei principi e delle modalità individuate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130

Il Regolamento Regionale del 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3) attribuisce ai comuni la competenza ad approvare i piani cimiteriali, sentita l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente Marche (Arpam).

L’art. 8 del regolamento sopra richiamato dispone che La Giunta regionale, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, avrebbe dovuto definire le caratteristiche delle strutture destinate alla cremazione.

Tenuto conto che

il principale impatto ambientale di questo tipo di impianti riguarda la salubrità dell’aria, poiché durante il processo di combustione, definito processo “in batch”, che si realizza in appositi impianti, chiamati crematori avviene la produzione di inquinanti atmosferici, in particolare: Monossido di carbonio (CO); Ossidi di azoto (NOx); Diossido di zolfo (SO₂); materiale particolato (PM₂ a PM_{2.5}); Composti organici volatili (VOCs); Formaldeide; Diossine e Furani (PCDF); Idrocarburi policiclici aromatici (PAHs); Metalli pesanti incluso Mercurio, Piombo e Cadmio. Nello specifico con l’acronimo POP’s (Persistent Organic Pollutants) si intendono sostanze tossiche difficilmente degradabili, che persistono a lungo nell’ambiente e che possono accumularsi a grande distanza dai luoghi di emissione, oppure (essendo liposolubili) concentrarsi nei tessuti adiposi umani o di animali che si trovano al vertice di una catena alimentare (fenomeno di bioaccumulazione): tra di essi si annoverano le diossine, i furani e i policlorobifenili.

Considerato altresì che

Nella Regione Marche esistono già 3 “tempi crematori” situati nei comuni di Fano, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e che sono in essere diverse iniziative di finanza di progetto pubblico - privato per la realizzazione di crematori in altri comuni marchigiani.

Sono ormai numerose le Amministrazioni regionali che sono intervenute sull’argomento, adottando i relativi Piani di coordinamento per la realizzazione di crematori.

Il Piano di coordinamento e il Regolamento che definiscono le caratteristiche delle strutture destinate alla cremazione dovrà essere adottato tenendo in considerazione quanto previsto dal d.lgs. 155/2010 e dal d.lgs. n. 152/2006 e, più in generale, dalla normativa internazionale in materia di riduzione degli inquinanti organici. La realizzazione di nuovi impianti e l’eventuale ristrutturazione di quelli esistenti dovrà pertanto avvenire secondo criteri di razionalizzazione e compatibilità ambientale, in relazione al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006, con l’obiettivo di fornire un servizio efficace, efficiente ed economico per la popolazione.

Tutto ciò in premesso e considerato

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta regionale

ad adottare, senza ulteriore ritardo, il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori, provvedendo, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 130/2001, alla definizione delle norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione, in conformità alla pertinente disciplina statale ed internazionale;

A valutare di porre in essere ogni utile azione nei confronti degli enti locali finalizzata a introdurre una moratoria dei procedimenti volti alla realizzazione di nuovi crematori, fino all'adozione del Piano regionale sopra richiamato.